

## IN QUESTO NUMERO

1. **Agricoltura - lavoro stagionale - Lavoratori extracomunitari - Quote per l'anno 2022. DPCM - circolare interministeriale - Termini di presentazione delle istanze.**
2. **IVA – Percentuali di compensazione IVA per la cessione di bovini e suini.**
3. **Lavoro subordinato - Buono carburante anno 2023.**
4. **Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2023. Circolare I.N.P.S..**
5. **Assegnazione di alloggi ai dipendenti profili civilistici, fiscali e previdenziali.**
6. **Legge n. 197 del "29.12.2022 - "LEGGE DI BILANCIO". Prima Parte.**
7. **Rinnovo convenzione Confagricoltura Bologna - Cascina Pulita**

\*\*\*\*\*



### **1) Agricoltura - lavoro stagionale - Lavoratori extracomunitari - Quote per l'anno 2022. DPCM - circolare interministeriale - Termini di presentazione delle istanze.**

Con la recente pubblicazione del DPCM (in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023) come noto si autorizza l'ingresso in Italia per motivi di lavoro di 82.705 cittadini extracomunitari. Con circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Agricole (n. 648 del 30 gennaio 2023) vengono fornite le consuete indicazioni operative utili per la presentazione delle relative istanze.

Il decreto flussi 2022 stabilisce, per il mondo del lavoro stagionale, 44.000 quote specificatamente per i settori agricolo e turistico-alberghiero; della quota predetta 1.500 unità sono dedicate per gli avviamenti con nullaosta pluriennale; la quota stagionale (che saranno successivamente ripartite tra i territori, con provvedimenti del Ministero del Lavoro) è riservata ai cittadini provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica Di Corea), Costa D'avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica Di Macedonia Del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Il DPCM autorizza poi 4.400 quote per conversioni dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di lavoro subordinato. Come per l'anno passato, nell'ambito della quota per il lavoro stagionale, si prevede una riserva per 22.000 unità a disposizione delle istanze che potranno

essere inoltrate (e valutate prioritariamente per il rilascio del nulla osta dallo Sportello Unico) in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali indicate in decreto quali Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Copagri, Alleanza delle cooperative, cui il decreto assegna compiti di rilievo che infatti dovranno "sovrintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti".

Le istanze per l'assunzione dei lavoratori, con il precitato flusso, con il nulla osta per lavoro non stagionale, autonomo e stagionale (comprese le conversioni) si potranno inviare a partire dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023 e fino al 31 dicembre 2023; anche per il corrente esercizio è prevista la possibilità di [pre-caricare, sul sistema informatico a disposizione degli operatori \(sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it\)](https://nullaostalavoro.dlci.interno.it), le domande a partire dal 30 gennaio e sino al 22 marzo 2023; l'accesso all'applicativo ministeriale avviene unicamente con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per il corrente anno si utilizzeranno le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande secondo le caratteristiche tecniche ed operative contemplate dal manuale dell'utente pubblicato su detto portale. La circolare precisa che il sistema prenoterà automaticamente le pratiche in base all'ordine cronologico di arrivo. Sulla base del recente "decreto semplificazioni", le quote saranno attribuite in automatico decorsi 30 giorni dall'invio delle istanze anche in assenza del parere positivo dello Sportello Unico (silenzio-assenso), decorso tale termine il sistema provvederà ad emettere il nulla osta che sarà trasmesso al datore di lavoro ed al consolato italiano del Paese di provenienza del lavoratore, di norma occorreranno poi 20 giorni per il rilascio del visto di ingresso.

La nuova procedura prevede che alla domanda siano allegate tutte le documentazioni probatorie richieste in copia, tale documentazione sarà poi da presentare in originale allo Sportello Unico al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno; da allegare anche l'asseverazione (compilata da professionisti e intermediari abilitati ai sensi dell'art.1 della legge n. 12/1979) prevista sempre dal decreto semplificazioni, poiché tale attività di "controllo" non è più svolta dall'Ispettorato del Lavoro che quindi non deve più esprimere il parere sulle pratiche di nulla osta al lavoro; da notare come secondo la circolare "l'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rispetto alla novità del DCPM in merito alla necessaria e preventiva valutazione relativa alla presenza in Italia di lavoratori, la circolare interministeriale precisa che la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è prevista per le domande di nulla osta per l'ingresso di nuovi lavoratori stagionali.

Da ultimo si conferma che le quote di lavoratori in ingresso saranno assegnate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione (Click day).

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*



## **2) IVA – Percentuali di compensazione IVA per la cessione di bovini e suini .**

Si fa presente che la Legge di Bilancio 2023, (l. n. 197/2022), non ha disposto l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di bovini e suini effettuate dagli imprenditori agricoli che

adottano il regime speciale IVA di cui all'art. 34, del DPR. n. 633/1972, previste inizialmente dalla Legge di Bilancio n. 205/2017, e successivamente confermate ed incrementate dalla Legge di Bilancio n. 234/2021.

Di conseguenza, a causa della mancata proroga, a partire dal 1° gennaio 2023, le aliquote di compensazione sono tornate ad essere le seguenti:

– 7% per la cessione di bovini

– 7,30% per la cessione i suini

A tal proposito si rammenta che, fino al 31 dicembre 2022, la predetta percentuale di compensazione IVA, era pari al 9,5%.

A fronte di tale situazione, la Confederazione si è attivata prontamente per cercare di riportare a tutto il 2023, l'aliquota di compensazione IVA in argomento, nella misura del 9,5%.

(E. Cricca)

\*\*\*\*\*

### 3) Lavoro subordinato - Buono carburante anno 2023.



Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 5/2023, con il quale (art. 1, comma 1) si consente, nell'anno 2023, al datore di lavoro di corrispondere, al proprio lavoratore dipendente, un importo, sino ad un massimo di 200,00 euro, mediante i buoni carburante.

Secondo la disposizione in oggetto i buoni benzina non concorrono alla formazione del reddito essendo detassati e decontribuiti; dal punto di vista tecnico tali corrisposizioni sono riferibili al portatore di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), trattandosi quindi di somme liberali; ciò in aggiunta ovviamente a quelle già previste dalla norma e pari a 258,23 euro.

Secondo la buona prassi occorrerà assicurare la autonomia della erogazione ed al titolo dedotto, senza commistioni erogative o di imputazione con altri benefici.

Alla norma in oggetto, sostanzialmente reiterativa della precedente disciplina (contenuta nell'art. 2 del Decreto Legge n.21/2022) si applicano le regole ed i chiarimenti operativi previsti dall' Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.

#### **Articolo 1**

*Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione.*

*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.*

(M. Mazzanti)

#### 4) Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2023. Circolare I.N.P.S..



L'INPS con recente circolare (la n. 11 del 1° febbraio 2023) ha determinato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l'anno 2023.

Tale limite è di 53,95 euro giornalieri, somma corrispondente al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile delle pensioni del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio 2023 (€ 567,94).

L'INPS ha, inoltre, determinato, sulla base dell'aumento dell'indice medio del costo della vita, i minimi retributivi per singole categorie, ex legge n. 537/1981.

Per quanto riguarda il settore agricolo questi i minimi per l'anno 2023:

Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Agricoltura	Euro 119,41	Euro 62,97	Euro 48,00

Settore	Qualifiche	
	Impiegati	
Agricoltura (per il solo personale impiegato a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	concetto	d'ordine
	Euro 42,09	Euro 34,24

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende i predetti minimali in ogni caso dovranno essere raggiunti al minimo dei minimi e cioè ad € 53,95.

Il datore di lavoro del settore agricolo, per il calcolo dei contributi previdenziali, dovrà rispettare in sostanza tre minimali e cioè:

- la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;
- i minimali retributivi di categoria ex lege n. 537/1981;
- il minimale dei minimali fissato, per il 2023, in € 53,95 (art.7, L. 638/83).

Ricordiamo infine che agli operai agricoli non è applicabile il minimale dei minimali per i quali il minimale giornaliero da rispettare – salvo il solo minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è unicamente quello ex lege n. 537/1981, e cioè pari ad € 48,00

#### Part-Time

La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 53,95) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l'importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d'ordinario dalla contrattazione collettiva

agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva. la retribuzione oraria minima come sopra determinata non esclude l'obbligo del rispetto delle eventuali retribuzioni orarie maggiori fissate dalla contrattazione collettiva.

#### Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell'1%

Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all'1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2023 sulla quota di retribuzione eccedente € **52.190,00** annui (€ 4.349,00 mensili).

#### Massimale retributivo

Nella stessa circolare l'INPS comunica il valore, per il 2023, del massimale retributivo annuo sul quale si devono calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali (esclusivamente per i nuovi iscritti alle gestioni I.N.P.S., se assunti successivamente all'1/1/96 ovvero per i lavoratori che abbiano optato per il sistema contributivo) per il corrente anno 2023 il limite è a € 113.520,00.

#### Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Questa la tavola riassuntiva emessa dall'INPS relativamente agli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente (d.lgs. n.314/1997).

<b>ANNO 2023</b>	<b>EURO</b>
Prestazioni e indennità sostitutive mensa:	
In formato cartaceo	4,00
In formato elettronico	8,00
Per zone prive di servizi ristorazione	5,29
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Si precisa, peraltro, in merito ai c.d. "fringe benefit" che il legislatore (per il 2022 ed il 2023) ha riconosciuto il c.d. "bonus carburante", pari ad € 200,00 che non costituiscono emolumento imponibile.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

### **5) Assegnazione di alloggi ai dipendenti profili civilistici, fiscali e previdenziali.**

È frequente, nelle aziende agricole, la concessione di immobile, al personale dipendente, vuoi in comodato od affitto. Il contratto di comodato è (essenzialmente) gratuito. Pertanto, il comodatario non può

corrispondere una somma al comodante in relazione al godimento del bene, come invece accade in una normale locazione, dove viceversa si corrisponde il canone d'affitto. È possibile concordare somme a titolo di ristoro di alcune prestazioni accessorie, ma queste non possono considerarsi come un corrispettivo per il godimento dell'immobile, pena la conversione del contratto da comodato in affitto.

Dal punto di vista civilistico eventuali somme riconosciute da un lavoratore a titolo di ristoro/rimborso per l'utilizzo di un immobile in comodato non potrebbero tenersi in considerazione ai fini della determinazione del valore del fringe benefit ai sensi dell'art. 51, c. 4, lett. c) (che, con riferimento alla somma da sottrarre alla rendita catastale e spese, parla di "... quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso"); nel comodato, non essendo possibile identificare una somma corrisposta dal lavoratore per il godimento del bene (essendo gratuito), il valore del fringe benefit è definito dalla somma della rendita catastale dell'immobile e delle eventuali utenze e spese a carico dell'azienda.



In questo caso, dunque, il valore del fringe benefit dovrebbe essere riconosciuto integralmente, con sottoposizione alle trattenute fiscali ed alle aliquote contributive. La mancata valorizzazione del fringe benefit ed il conseguente mancato pagamento dei contributi potrebbe essere oggetto di accertamento, da parte degli organi ispettivi, con applicazione di sanzioni amministrative e la gestione di un contenzioso complesso. In ogni caso comunque la cessione di un immobile abitativo al dipendente, indipendentemente dal titolo, ha natura di fringe benefit, rappresentando una retribuzione in natura ex art. 2099 c.c.; oltre il limite di esenzione fiscale (Art. 51, c. 3, D.P.R. 917/1986 - € 258,23) il valore del benefit costituisce reddito imponibile per il lavoratore (sia fiscalmente che in via contributiva).

L'importo è altresì rilevante ai fini del calcolo del TFR (Cassazione - sez. lav., n. 38169/2022, Tribunale di Udine, sent. n. 60/22). Il valore dei fabbricati concessi in locazione o comodato (Art. 51, c. 4, lett. c), D.P.R. 917/1986) è dato dalla differenza algebrica tra la somma della rendita catastale dell'immobile e delle eventuali utenze a carico dell'azienda (gas, acqua, energia elettrica, telefono - escluse spese di assicurazione, manutenzione ordinaria, amministrazione dell'immobile e servizi comuni) e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Al valore così definito si sommano le altre spese sostenute dal concedente e non rimborsate da parte del lavoratore. Nel caso di immobile goduto da più dipendenti contestualmente, il valore del benefit è ripartito tra i fruitori secondo quote uguali o proporzionali al godimento individuale (Circ. Min. Economie e Finanze 326/E - 23/12/1997).

Quando l'alloggio di proprietà dell'azienda sia concesso in comodato gratuito o affitto al dipendente (senza obbligo di dimora - es. custode/portiere), come si diceva per il lavoratore il beneficio è reddito imponibile costituito dal [la rendita catastale](#) (effettiva o presunta, in caso di immobile non iscritto al catasto), aumentata delle eventuali spese inerenti al fabbricato sostenute dall'impresa (es.: utenze acqua, gas, energia elettrica) e non rimborsate dal lavoratore. Nel caso in cui il lavoratore corrisponda un canone di affitto per il godimento dell'immobile inferiore al valore del fringe benefit come sopra definito, e sussista pertanto una differenza in positivo per il lavoratore, tale somma differenziale dovrà essere sottoposta alla contribuzione fiscale e previdenziale; quando viceversa il canone di affitto è uguale o maggiore al valore del fringe benefit, non c'è imposizione fiscale e nemmeno imposizione contributiva a carico dell'azienda.

Sempre in tema di comodato si dovrà poi precisare che, in caso di contenzioso, qualora il contratto di comodato dovesse essere considerato da un Giudice come contratto di affitto, ad es. in virtù del pagamento di "somme di ristoro" che mascherano nella realtà un canone di locazione vero e proprio,

troverebbe applicazione la disciplina della locazione, inclusa la legge 431 del 1998, con riconduzione della fattispecie alle normali tempistiche delle locazioni abitative (4+4) peraltro senza la possibilità di stabilire pattiziamente l'ammontare del canone; peraltro occorre osservare che qualora il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'azienda dovesse cessare ed a fronte di una mancata liberazione spontanea dell'immobile, si applicano per il rilascio il rito civile ordinario anziché le più celeri procedure di sfratto per finita locazione (art. 659 c.p.c.).

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*



## **6) Legge n. 197 del "29.12.2022 - "LEGGE DI BILANCIO". Prima Parte.**

Riteniamo utile ricapitolare le altre principali misure, di interesse agricolo, inserite nella legge n° 197 del 29 Dicembre 2022, "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**".

Per meglio facilitare la lettura di quanto normato all'interno della corposa legge n° 197/2022, pubblicheremo articoli specifici a seconda dell'area di competenza: Area Fiscale, Area Lavoro / Previdenza, Area Ambiente / Sviluppo Sostenibile, Area Politiche di sviluppo economico / Credito.

Iniziamo con i provvedimenti riguardanti l'AREA FISCALE.

### **AREA FISCALE**

#### **Art. 1, commi 45-51 – Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca ed crediti di imposta per acquisto gas ed energia elettrica.**

Il credito per l'acquisto di carburanti per la trazione dei mezzi per le imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica è stato esteso anche al primo trimestre del 2023. Il credito relativo al primo trimestre 2023, pari al 20% delle spese sostenute in tale periodo, è utilizzabile in compensazione entro il 31.12.2023 oppure può essere ceduto. Si ricorda che chi acquista il credito è sottoposto alle medesime modalità e al medesimo termine di utilizzo. Per quanto riguarda il credito relativo al terzo trimestre 2022, nella legge di bilancio, è stato definito che il termine per l'utilizzo in compensazione o cessione è il 31.03.2023.

I crediti relativi alla spesa sostenuta per l'acquisto di gas ed energia elettrica sono stati estesi anche al I trimestre 2023 con le seguenti aliquote:

Energivore: 45%

Non energivore: 35%

Gasivore: 45%

Non gasivore: 45%

I crediti di cui sopra sono utilizzabili entro il 31.12.2023 oppure sono cedibili. Si ricorda che chi acquista il credito è sottoposto alle medesime modalità e al medesimo termine di utilizzo.

**Art. 1, c. 80 – Proroga esenzione IRPEF per i redditi dominicali ed agrari di IAP e CD**

E' prorogata anche per il 2023 l'esenzione IRPEF sui redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola.

**Art. 1, commi 107-109 – Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni, terreni edificabili e con destinazione agricola**

È stata prorogata la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti al di fuori del regime di impresa (nota anche come rivalutazione agevolata). Per fruire dell'agevolazione è necessario essere in possesso della perizia che attesti il valore della partecipazione o del terreno e il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%. L'operazione deve essere conclusa e l'imposta pagata entro il 15.11.2023.

**Art. 1, comma 110 – Agevolazioni ex PPC per l'acquisto di terreni agricoli in favore di giovani di età inferiore ai 40 anni.**

Le agevolazioni previste con riferimento ad imposte di registro e ipotecaria vengono estese anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze:

- In favore di persone fisiche di età inferiore a quarant'anni;
- Che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire entro 24 mesi l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per CD e IAP.

**Art. 1, comma 111 – Agevolazioni per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani**

Viene prevista l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e l'esenzione da imposta catastale di bollo per:

- I trasferimenti della proprietà a qualsiasi titolo;
- Di fondi rustici nei terreni montani;
- a favore di CD ed IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, oppure che si impegnano a coltivarlo o condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni, fornendone apposita dichiarazione in atto.

**Art. 1, c. 423 – Estensione del termine per la consegna al 30 settembre 2023 dei beni d'investimento 4.0 "prenotati" al 31 dicembre 2022**

Il termine per effettuare gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 per i quali, entro il 31.12.2022, si è provveduto a confermare l'ordine e pagare un acconto pari almeno al 20% del totale dell'investimento, è prorogato al 30 settembre 2023 (prima 30.06.2023).

**Art. 1, commi 30-38 – Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia**

In attuazione del regolamento (UE)2022/1854, è prevista l'attuazione, per il periodo dal 1.12.2022 al 30.06.2023, di un tetto sui ricavi ottenuti dalla produzione e vendita dell'energia elettrica. La differenza tra il prezzo di riferimento (180 € / MWh) e un valore calcolato sulla base dei prezzi di mercato dovrà essere versata al GSE.

**Art. 1, commi 39-40 – Proroga del termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi**

È stato prorogato il termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi da biometano per accedere agli incentivi. Il suddetto termine è stato spostato al 31.12.2023

## **Art. 1, commi 54-57 – Modifiche alla disciplina del regime forfettario (L. n. 190/2014) e “flat tax” incrementale.**

È elevato il limite dei ricavi o compensi, riferiti all'anno precedente, da euro 65.000 a euro 85.000 per l'accesso al regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa arti o professioni, di cui alla L. n. 190/2014 (c.d. regime di “flat tax”). Inoltre, il predetto regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tal caso, sarà dovuta l'IVA a partire dalle operazioni che determinano il superamento del suddetto limite. Introdotta la c.d. “flat tax incrementale” secondo cui, per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario “ordinario”, potranno avvalersi della “tassa piatta” sull'incremento del reddito conseguito nel 2023, rispetto a quello più elevato del precedente triennio (2020-2022), al netto di una franchigia pari al 5% di quest'ultimo, nei limiti di un maggior reddito fino a 40.000 euro, che produrrà sicuramente un consistente risparmio d'imposta.

## **Art. 1, commi 414-416 – Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI. Beni Strumentali “Nuova Sabatini” e Proroga ultimazione investimenti**

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle PMI sono stati stanziati ulteriori 150 milioni di euro per garantire la continuità operativa della misura cd. “Nuova Sabatini” (ex art. 2 D.L. 69/2013). Nello specifico sono assegnati 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti è prorogato per ulteriori 6 mesi.

Altre **tematiche** affrontate nella legge di Bilancio sono:

- posticipata al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 64).
- sanatoria delle irregolarità formali: si potranno regolarizzare, attraverso il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono, le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022. Il pagamento delle somme dovute per la definizione deve essere eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 (art. 1, commi 166 – 173).
- incremento del bonus mobili per il 2023, da euro 5.000 a 8.000 euro (art.1, c. 277)
- Bonus edilizi: sono state modificate le percentuali di detrazione spettanti per il superbonus, prorogato il bonus barriera 75%, reintrodotta la detrazione dell'IVA sull'acquisto di immobili residenziali ad alta efficienza energetica, prorogate le agevolazioni sull'acquisto di abitazione da parte di under 36 (art. 1, commi 894-895, 10, 76 e 74).
- Credito di imposta impianti di compostaggio: prorogato fino al 31.12.2023 (art. 1, c. 270)
- Credito di imposta acquisto materiali riciclati: è previsto nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (art. 1, commi 414 – 416).
- Aliquota iva cessioni pellet: per l'anno 2023 si applica l'aliquota IVA del 10% (art. 1, c. 73).

- Limite al trasferimento del contante: il limite è stato aumentato a 5.000 euro (art. 1, c. 38).
- Obbligo di accettare pagamenti con pos, che devono essere accettati indipendentemente dall'importo.
- Modifiche alla disciplina delle accise sui tabacchi (art. 1, c. 122).

I nostri uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

(A. Flora)

\*\*\*\*\*

## 7) Rinnovo convenzione Confagricoltura Bologna - Cascina Pulita.



È stata rinnovata la convenzione con Cascina Pulita, azienda che mira ad approccio sostenibile all'agricoltura ed a fornire alle aziende della provincia di Bologna una soluzione concreta e attenta all'ambiente per la gestione dei rifiuti agricoli, garantendo la completa tracciabilità dell'attività di smaltimento e recupero e l'erogazione di un servizio puntuale, capillare e ad elevato standard qualitativo per ogni tipo di impresa agricola.

Questi i servizi a disposizione degli associati:

- **Porta a Porta**, servizio rivolto a tutte le imprese agricole e zootecniche che desiderano una gestione completa dei propri rifiuti comprensiva di isola ecologica presso la propria sede.
- **Piattaforma Mobile Multiraccolta**, soluzione ideale per piccole e microimprese agricole con una moderata quantità di rifiuti.
- **Grandi Volumi**, sistema dedicato a specifiche esigenze di smaltimento con grossi quantitativi di rifiuti, a cui è associato un progetto di ricerca e sviluppo mirato a massimizzare la recuperabilità degli scarti e la loro reimmissione nella filiera produttiva come materia prima seconda

Le aziende interessate ad aderire ai servizi di Cascina Pulita, possono contattare i nostri uffici di zona o chiamare direttamente il numero verde di Cascina Pulita (800 910 394).

(A. Flora)